

REGOLAMENTO (CE) N. 3254/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1993

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di taluni ortofrutticoli a favore delle isole minori del mar Egeo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli a favore delle isole minori del mar Egeo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, negli allegati I e II del presente regolamento sono stabiliti i quantitativi del bilancio di previsione sull'approvvigionamento di ortofrutticoli che beneficiano dell'aiuto comunitario per il 1993 e il 1994.

considerando che il regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione⁽²⁾ ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime d'approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo per taluni prodotti agricoli e, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, l'importo degli aiuti a favore dell'approvvigionamento per gruppo di isole in cui il prodotto viene commercializzato; che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93 occorre stabilire, per la fine del 1993 e per il 1994, i bilanci di previsione sull'approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo di ortofrutticoli provenienti dal resto della Comunità;

Articolo 2

L'aiuto stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2958/93 viene inoltre concesso:

considerando che per raggiungere l'obiettivo del regime d'approvvigionamento previsto dal regolamento (CEE) n. 2019/93, e in particolare per alleviare lo stato di svantaggio naturale in cui si trovano le isole minori del mar Egeo senza ostacolare lo sviluppo del potenziale produttivo locale, è opportuno ammettere che taluni ortofrutticoli originari di un'isola minore possono partecipare a tale regime, a condizione che tali prodotti di base risultino eccedentari rispetto al fabbisogno specifico di tale isola; che deve essere dunque definito l'importo dell'aiuto forfettario da concedere per la fornitura nelle isole minori del mar Egeo di tali prodotti provenienti da altre isole minori, nonché le misure di controllo necessarie per gestire tale sistema d'approvvigionamento;

- per i mandarini raccolti nell'isola di Chio, a concorrenza di un quantitativo annuo di 1 000 t,
- per le patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90, raccolte nell'isola di Naxo, a concorrenza di un quantitativo annuo di 3 000 t,
- per i pomodori raccolti nell'isola di Siro, a concorrenza di un quantitativo annuo di 2 000 t,
- per le zucchine raccolte nell'isola di Siro, a concorrenza di un quantitativo annuo di 300 t,

spediti, nel quadro del bilancio d'approvvigionamento, verso uno dei gruppi di isole indicati negli allegati I e II del medesimo regolamento (CEE) n. 2958/93.

Per beneficiare della disposizione di cui al primo comma è necessario che i succitati prodotti

- siano eccedentari rispetto al fabbisogno dell'isola di cui sono originari,
- siano stati oggetto di una certificazione d'origine.

considerando che è opportuno stabilire le sanzioni applicabili in caso di frode;

A tal fine la domanda di certificato di aiuto e il certificato di aiuto previsti all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2958/93, recano nella casella 24 l'indicazione « prodotto originario dell'isola » seguita dal nome dell'isola minore di cui il prodotto è originario.

considerando che le disposizioni del presente regolamento debbono essere applicate senza indugio;

Articolo 3

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

La Grecia designa l'autorità competente per:

- a) il rilascio del certificato di aiuto previsto all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2958/93,
- b) il pagamento dell'aiuto agli operatori interessati.

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 267 del 28. 10. 1993, pag. 4.